



Provincia di Benevento

OGGETTO:	Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale del piano viabile del “Collegamento S.S.V. Caianello-Benevento-S.P. ex 372 (Paupisi)”. Occupazione terreno in proprietà Stazione Carmela. Acquisizione coatta sanante ex 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico Espropri). Riconoscimento debito fuori bilancio – Art. 194, c. 1, lett. d) D.Lgs 267/2000 – per l'importo complessivo di €. 14.198,06.
----------	--

PROPOSTA di DELIBERA del CONSIGLIO PROVINCIALE

N. 27 del 15/10/2025

SETTORE 5 EDILIZIA PUBBLICA E SCOLASTICA - MANUTENZIONI
Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici - Espropri

PREMESSO CHE:

- la Provincia di Benevento, con deliberazione di Giunta n. 320 del 28.06.2002, divenuta esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il progetto per i lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale del piano viabile della Strada Provinciale "Collegamento S.S.V. Cainello-Benevento-S.P. Ex 372 (Paupisi)", finanziato dalla Regione Campania nell'ambito dell'Intesa Istituzionale di Programma A. P. Q. "Infrastrutture per la viabilità in Campania", (**Allegato A**);
- tale approvazione equivale ai sensi di legge a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse;
- con decreto emesso dal Comune di Paupisi in data 20.01.2004 con il n. 3905 di protocollo è stata disposta a favore della Provincia di Benevento l'occupazione d'urgenza degli immobili occorrenti alla realizzazione dei lavori (**Allegato B**);
- in data 12.03.2004 la Provincia di Benevento, a mezzo di tecnici all'uopo autorizzati, ha effettuato la presa possesso con contestuale redazione dello stato di consistenza, (**Allegato C**), dell'area interessata all'occupazione di proprietà della ditta Stazione Carmela, distinta in N.C.T. di Paupisi al foglio 1 con i nn. 400, 401 e 944 di particella, per una superficie prevista di circa mq 2067,00;
- non risulta perfezionato, nel termine stabilito dagli atti di approvazione del progetto originario, (28/06/2007), il procedimento espropriativo delle aree occupate in titolarità della ditta Stazione Carmela;

- l'Avv. Michele Rillo, in nome e per conto della ditta Stanzione Carmela, ha richiesto, con nota prot. 54937 del 24/07/2014, (**Allegato D**) il pagamento dell'indennità di esproprio oltre danni per l'importo complessivo di €.25.000,00;
- con nota, prot. 58440 del 21/08/2014, (**Allegato E**), a riscontro della richiamata richiesta di pagamento, è stato comunicato all'Avv. Rillo, che era in corso la redazione di apposito "*Tipo di Frazionamento catastale*", necessario sia alla individuazione delle aree effettivamente occupate che alla quantificazione delle indennità spettanti, nonché propedeutico alla stipula dell'atto traslativo di proprietà e che in ordine al richiesto pagamento l'Ente avrebbe provveduto in tempi brevi, ad avvenuta approvazione dello stesso Tipo di Frazionamento, alla notifica delle indennità di esproprio spettanti;
- con Tipo di Frazionamento, approvato dall'Agenzia delle Entrate di Benevento in data 21/10/2014 con protocollo n. 2014/BN0127025, (**Allegato F**), l'area occupata è stata individuata con i nn. 1561, 1563 e 1565 del fg. 1 di Paupisi, per la complessiva superficie di mq 476,00 a fronte della maggiore superficie di mq 2067,00 preventivamente autorizzata all'occupazione d'urgenza con decreto n. 3905/2004;
- con atto di notifica prot. 19703 del 05/03/2015, (**Allegato G**), è stato comunicato alla Sig.ra Stanzione l'importo delle indennità spettanti, rideterminate in funzione della superficie effettivamente occupata scaturita dal Tipo di Frazionamento n. BN0127025/2014, con invito alla cessione volontaria del bene espropriato;
- la Sig.ra Stanzione Carmela non ha mai comunicato né l'accettazione delle indennità offerte con l'anzidetto atto di notifica, né la cessione volontaria delle aree occupate;
- con nota, acquisita al protocollo dell'Ente in data 11/01/2022 al n. 362, (**Allegato H**), l'Avv. Michele Rillo, in nome e per conto della Sig.ra Stanzione Carmela, ha riproposto la richiesta di pagamento dei danni oltre dell'indennità di esproprio, per complessivi €.25.000,00;
- a riscontro di quest'ultima richiesta di risarcimento, l'ufficio, con nota prot. 5449 del 08/03/2022, (**Allegato I**), ha invitato nuovamente la Sig.ra Stanzione a definire la questione con un bonario componimento, avvertendo che in mancanza, per la predetta occupazione si sarebbe attivato il procedimento di acquisizione previsto dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 (Testo Unico Espropri);

DATO ATTO che a quest'ultimo invito del 08/03/2022 non ha fatto seguito nessun riscontro da parte della Sig.ra Stanzione;

RITENUTO PERTANTO, stante l'impossibilità di definire l'acquisizione bonaria delle aree occupate, di attivare il procedimento di acquisizione coatta prevista dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 (Testo Unico Espropri);

ACCERTATO CHE:

- per il caso in specie, essendo scaduto il periodo quinquennale di dichiarazione di pubblica utilità, si configura un illecito di natura permanente che non da luogo, anche nel caso di dichiarazione di pubblica utilità, all'acquisto dell'area da parte della Pubblica Amministrazione, e consente al proprietario l'esercizio del diritto alla restituzione del bene occupato o, in alternativa, alla domanda di mero risarcimento del danno per equivalente, che comporta la rinuncia alla proprietà del bene ed alla

sua restituzione (rif. parere legale prot. 9107 del 25/03/2021 fornito dal Servizio Avvocatura dell'Ente per caso analogo- Allegato L);

- che ogni ipotesi di riduzione in pristino delle aree occupate sarebbe dannosa per la collettività ed oltremodo estremamente oneroso per l'Ente;

CHE PERTANTO al fine di attivare il necessario procedimento di regolarizzazione patrimoniale e catastale di tali aree e di pervenire quindi alla definitiva acquisizione delle stesse al patrimonio indisponibile della Provincia di Benevento, è stato avviato, con nota prot. prot. 3606 del 10/02/2023, (**Allegato M**), il procedimento di acquisizione sanante, previsto dall'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001 (T.U. Espropri);

DATO ATTO CHE:

- con atto prot. n. 11654 del 11/05/2023, (**Allegato M1**), facendo seguito all'incontro avuto in data 28/03/2023 con l'Avv. Rillo e dott. Coletta, rispettivamente legale e tecnico di parte della ditta proprietaria Sig.ra Stanzione, è stato comunicato, all'Avv. Rillo e al Responsabile Servizio Avvocatura Provinciale, Avv. Marsicano, che *“....l'indennizzo spettante sarà quantificato nell'osservanza dei criteri previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 42 bis del d.P.R. 327/2001, considerando la destinazione di natura agricola delle aree occupate, come certificato dal Comune di Paupisi con il richiamato atto prot. 11127 del 05/05/2023”*;
- con atto prot. n. 16229 del 26/06/2023, (**Allegato N**), è stato notificato alla ditta proprietaria, Sig.ra Stanzione Carmela, la quantificazione dell'indennizzo spettante, determinato in funzione delle superfici occupate, scaturite dal Tipo di Frazionamento protocollo n. 2014/BN0127025, nell'osservanza dei criteri previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, avuto riguardo altresì della natura agricola delle aree occupate, come certificato dal Comune di Paupisi, con atto prot. 2515 del 05/05/2023, in complessivi **€. 13.293,75**, di cui:
 - Indennità per pregiudizio patrimoniale (art. 42/bis comma 1) =€. 1.666,00
 - Indennità per pregiudizio non patrimoniale (art. 42/bis comma 1) =€. 166,60
 - Indennità per occupazione senza titolo (art. 42/bis comma 3) =€. 5.034,12
 - Danni indiretti fondo residuo (art. 33 comma 1) =€. 1.498,71
 - Costo di riproduzione deprezzato manufatti (art. 38 comma 1) =€. 4.928,32

Totale €. 13.293,75

Il tutto è meglio quantificato nel dettaglio nel foglio di calcolo allegato al suddetto atto di notifica prot. n. 16229 del 26/06/2023;

- con il medesimo atto di notifica è stato altresì precisato che in caso di rifiuto o silenzio, entro i successivi 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso, il provvedimento di acquisizione sarebbe avvenuto con le modalità previste dal comma 4 e seguenti dell'art. 42/bis del d.P.R. 327/2001 ed in luogo del pagamento diretto si sarebbe proceduto, ai sensi dell'articolo 20, comma 14, al deposito delle somme presso il M.E.F. (ex Cassa DD. PP.);

- con nota, acquisita al protocollo in data 04/07/2023 al n. 17036, (**Allegato O**) l'Avv. Rillo in nome, per conto e nell'interesse della Sig.ra Stanzione ha contestato l'offerta dell'indennizzo, notificato con il richiamato atto prot. 16229/2023, con invito a voler effettuare una nuova offerta prendendo in considerazione alcuni parametri utilizzati per un precedente risarcimento del danno disposto, dal Tribunale di Benevento con Sentenza n. 218/2021;
- con nota prot. 19217 del 28/07/2023, (**Allegato P**), l'ufficio ha respinto la richiesta di rideterminazione dell'indennizzo formulata dall'Avv. Rillo, contestando che i parametri utilizzati per il risarcimento del danno disposto, dal Tribunale di Benevento con Sentenza n. 218/2021, si riferiscono al risarcimento di danni per l'occupazione di un fondo che presenta caratteristiche qualitative e quantitative (ubicazione, destinazione, consistenza, superficie occupata) che non consentono la comparazione con le aree occupate in titolarità della Sig.ra Stanzione Carmela;
- il Settore 5 Edilizia Pubblica e Scolastica – Manutenzioni - Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici – Espropri, a conclusione dell'intera procedura istruttoria finalizzata all'acquisizione coatta sanante ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico Espropri) delle aree occupate ed irreversibilmente di proprietà della Sig.ra Stanzione Carmela, con atto n. 03 del 06/02/2024, ha proposto al Consiglio Provinciale di deliberare l'acquisizione al patrimonio provinciale delle aree anzidette ed il riconoscimento alla ditta proprietaria dell'indennizzo di €. 13.293,75 determinato in applicazione del richiamato art. 42 bis del DPR 327/2001;
- il Consiglio Provinciale nella seduta del 31/12/2024 con atto n. 50 del Registro delle Deliberazioni, ha disposto di non approvare la proposta n. 3 del 06/02/2024 del Settore 5 Edilizia Pubblica e Scolastica – Manutenzioni - Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici – Espropri, di cui al precedente punto;

VISTA la nota, prot. 24776 del 07/10/2025, (Allegato R) del Settore 4 – Viabilità ed Infrastrutture, che di seguito si riporta integralmente:

Con riferimento alla deliberazione n. 50 del 31/12/2024 con la quale il Consiglio Provinciale ha disposto di non approvare l'acquisizione sanante delle aree in proprietà della ditta Stanzione Carmela, irreversibilmente occupate per la realizzazione dei lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale del piano viabile del “Collegamento S.S.V. Caianello-Benevento-S.P. ex 372 (Paupisi)”, si rappresenta che la decisione consiliare comporterebbe, in via conseguenziale, l'obbligo di procedere alla restituzione delle aree occupate, con la rimessa in pristino delle stesse allo stato antecedente all'occupazione, nonché al pagamento a favore della ditta proprietaria dei corrispettivi per l'occupazione illegittima dal momento della presa di possesso fino alla data di restituzione.

Detta ipotesi risulta tuttavia non praticabile per le seguenti ragioni:

- **il costo per la restituzione e messa in pristino delle aree è di gran lunga superiore a quello stimato per l'acquisizione sanante;**

- **le opere già realizzate (canale di scolo acque in cemento armato ed opere accessorie), la cui demolizione sarebbe necessaria per il ripristino dello stato antecedente l'occupazione, sono indispensabili e funzionali all'esercizio dell'arteria stradale, rendendo l'operazione contraria all'interesse pubblico.**

Pertanto si invita il servizio in indirizzo ad adottare tutti gli atti necessari per riproporre l'acquisizione coatta sanante delle aree occupate, ai sensi dell'art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001, nonché a predisporre il conseguente riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, recante norme sulla “utilizzazione senza titolo di in bene per scopi di pubblico interesse” del D.P.R. 327/2001 (T.U. Espropri), ai sensi del quale “.....
I'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale”;

CONSIDERATO:

- che le aree occupate sono irreversibilmente trasformate ed utilizzate quale pertinenze, (canale di scolo acque meteoriche), della Strada Provinciale “Collegamento S.S.V. Caianello-Benevento-S.P. ex 372 (Paupisi)”, (**Allegato Q**);
- che si è consolidato, quindi, l'interesse pubblico perseguito, anche per l'oggettiva, concreta ed accertata impossibilità di restituire le aree all'originaria funzione, senza sacrificio grave degli interessi pubblici soddisfatti;

ACCERTATA l'assenza di ragionevoli alternative rispetto all'acquisizione dell'immobile anzidetto, come tra l'altro dichiarato dal Settore 4 Viabilità ed Infrastrutture dell'Ente con nota prot. 24776 del 07/10/2025, (allegato R);

VALUTATI gli interessi in conflitto, si ritiene che sussistano le condizioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, del provvedimento di acquisizione al patrimonio provinciale delle aree occupate ed irreversibilmente trasformate per complessivi **mq 476,00**, di proprietà della Sig.ra Stanzione Carmela, attualmente facenti parte del tracciato stradale, quale pertinenze, (canale di scolo acque meteoriche), della Strada Provinciale “Collegamento S.S.V. Caianello-Benevento-S.P. ex 372, ricadenti in territorio di Paupisi ed individuate in catasto al foglio 1 con i mappali nn. 1561, 1563 e 1565;

VISTO il prospetto del calcolo dell'indennizzo, (**Allegato N1**), redatto dall'Ufficio Espropri, nell'osservanza dei criteri previsti dai commi 1 e 3 dell'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, dal quale risulta l'ammontare del danno risarcibile, ricalcolato anche in funzione del maggiore periodo di occupazione illegittima trascorso rispetto alla precedente proposta n. 3/2024, in misura di complessivi **€.14.198,06**;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera I), del TUEL, che attribuisce al Consiglio **la competenza agli acquisti e alienazioni immobiliari**, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti

fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

VISTO l'art. 194, comma 1, lettera d), del TUEL, che prevede *“Con deliberazione consiliare, di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità”*;

VISTO il D.LGS. 18/08/2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il D.P.R. 08/06/2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);

VISTO le deliberazioni del Consiglio Provinciale:

- n. 37 del 18.12.2023: *“Approvazione definitiva del DUP – e suoi allegati per il triennio 2024/2026 contenente: Piano Triennale Opere Pubbliche 2024/2026 - Piano Biennale Forniture di Beni e Servizi - Piano Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari - Piano Triennale del Fabbisogno del Personale”*;
- n. 21 del 14.4.2025: *“Approvazione definitiva del DUP per il triennio 2025/2027”*;
- n. 22 del 14.4.2025 *“Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione – e suoi allegati per il triennio 2025/2027”*;
- n. 23 del 14.4.2025: *“Rendiconto dell'esercizio finanziario 2024. Approvazione definitiva”*;

VISTO lo Statuto Provinciale;

Per tutte le motivazioni sopra esposte si

PROPONE di DELIBERARE

le premesse formano parti integranti del presente dispositivo:

1. di prendere atto dell'intera procedura istruttoria del Settore 5 Edilizia Pubblica e Scolastica – Manutenzioni - Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici – Espropri ad oggetto: *“Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale del piano viabile del Collegamento S.S.V. Caianello-Benevento-S.P. ex 372 (Paupisi). Occupazione terreno in proprietà Stazione Carmela. Acquisizione coatta sanante ex 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 (Testo Unico Espropri). Riconoscimento debito fuori bilancio – Art. 194, c. 1, lett. d) D.Lgs 267/2000 – per l'importo complessivo di €. 14.198,06”*;
2. che la procedura definita rientra nelle funzioni stabilite:
 - a) dall'art. 42 comma 2 lettera l) del TUEL: *“Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: I) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari”*;
 - b) dall'art. 194 comma 1 lettera d) del TUEL: *“Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la*

legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità”;

3. di autorizzare, in applicazione dell'art. 42/bis del d.P.R. 327/2001 (Testo Unico Espropri), l'acquisizione al patrimonio provinciale, delle aree occupate ed irreversibilmente trasformate per complessivi mq 476,00, di proprietà della Sig.ra Stanzione Carmela, attualmente utilizzate quale pertinenze, (canale di scolo acque meteoriche), della Strada Provinciale “*Collegamento S.S.V. Caianello-Benevento-S.P. ex 372 (Paupisi)*”, individuate in catasto al foglio 1 con i mappali nn. 1561, 1563 e 1565;
4. di approvare l'ammontare dell' indennizzo, in **€. 14.198,06**, determinato con i criteri stabiliti dall'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 (Testo Unico Espropri), e meglio specificato nel dettaglio nell'allegato schema di calcolo (**Allegato N1**);
5. di far gravare la somma complessiva di **€. 14.198,06** sul Cap. 3833 del Bilancio corrente;
6. di dare mandato ai Responsabili del Servizio Contratti e del Servizio Programmazione e Progettazione Lavori Pubblici – Espropri, ciascuno per le rispettive competenze, di predisporre tutti i necessari e conseguenti adempimenti necessari a finalizzare la suddetta acquisizione, nonché al pagamento/deposito del predetto indennizzo;
7. di demandare agli uffici competenti l'assunzione degli ulteriori provvedimenti conseguenti all'adozione del presente atto, con particolare riferimento agli adempimenti di cui del comma 7, art. 42/bis, del d.P.R. 327/2001;
8. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente eseguibile.

Benevento, lì 15/10/2025

Il Responsabile dell'Istruttoria
GENITO SERAFINO

Il Responsabile del Servizio
Arch. Gaetano Caporaso